

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORE
ANTONIO UCKMAR

DIRETTORE
VICTOR UCKMAR
UNIVERSITÀ DI GENOVA

DIRETTORE SCIENTIFICO
CESARE GLENDI
UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

MASSIMO BASILAVECCHIA
UNIVERSITÀ DI TERAMO

PIERA FILIPPI
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

GUGLIELMO FRANSONI
UNIVERSITÀ DI FOGGIA

FRANCO GALLO
UNIVERSITÀ LAUSS DI ROMA

ANTONIO LOVISOLO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIANNI MARONGIU
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIUSEPPE MELIS
UNIVERSITÀ LAUSS DI ROMA

SEBASTIANO MAURIZIO MESSINA
UNIVERSITÀ DI VERONA

LIVIA SALVINI
UNIVERSITÀ LAUSS DI ROMA

DARIO STEVANATO
UNIVERSITÀ DI TRIESTE



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2013

INDICE DEL FASCICOLO N. 6/2013

PARTE PRIMA

Dottrina

ANSELMI L., La nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari: le novità dal 1° gennaio 2014	Pag. 1327
MARONGIU G., Alle radici della disciplina della dichiarazione unica dei redditi	» 1229
QUATTROCCHI A., La fiscalità del <i>no profit</i> nella dimensione europea	» 1245
ROCCO G., Presunzione di ricavi dei prelevamenti bancari. Conseguenze sul giudizio di fatto	» 1261
SERRENTINO R., Il “nuovo” istituto della mediazione tributaria: osservazioni critiche	» 1347
SIMONE A., Una riforma non più eludibile: il giudice tributario professionale	» 1337

Novità legislative

(a cura del dott. Massimo Procopio)

.....	Pag. 1361
-------	-----------

Prassi amministrativa	Pag. 1393
------------------------------------	-----------

Documenti

DE MITA E., Furbizie di Stato e diritti ignorati	Pag. 1399
DI VICO D., Dipendenti più ricchi degli imprenditori. La strana classifica dei redditi	» 1403
FRACARO M., SALDUTTI N., La costosa ingiustizia della tassa sulle tasse	» 1401
MARRO E., I conti del ceto medio tartassato. Metà Irpef dal 10% dei contribuenti	» 1407

PRESUNZIONE DI RICAVI DEI PRELEVAMENTI BANCARI. CONSEGUENZE SUL GIUDIZIO DI FATTO

Sintesi: Le presunzioni contenute nell'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 sono piuttosto problematiche sotto il profilo interpretativo. Poi, l'applicazione acritica ed automatica di tali presunzioni determina ricostruzioni reddituali irragionevoli e sproporzionate perché sovente gli uffici non riconoscono in deduzione i costi sostenuti. La giurisprudenza, dinanzi ad un testo normativo piuttosto stringato e lacunoso, preferisce avallare il comportamento degli uffici, senza però approfondire la *ratio* sottesa alla norma.

Dopo l'esame della giurisprudenza e della dottrina degli ultimi venti anni, viene esposta una particolare tesi, che consente di restituire coerenza e sistematicità alla disciplina degli accertamenti fondati sulle predette presunzioni.

Sotto un profilo più sistematico, invece, si è constatato in che termini la facilità della prova contraria è utilizzata dai Supremi giudici nell'ambito delle presunzioni bancarie. Infine si è rappresentata l'idea che la prova contraria del contribuente, per le presunzioni relative che attengono strettamente al *quantum*, consente una diversa quantificazione rispetto a quella predeterminata dal legislatore.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La fase istruttoria delle indagini finanziarie. – 2.1. Il segreto bancario, il diritto alla riservatezza e la «sanzione» dell'inutilizzabilità. – 2.2. Le due novelle legislative: il rilievo solo istruttorio della prima e la natura non innovativa della seconda. – 2.3. Le autorizzazioni ed il procedimento di raccolta dei dati. – 2.4. Il contraddittorio. – 2.5. La riferibilità soggettiva e oggettiva riguardo ai conti «intrattenuti». – 3. La fase dell'accertamento e le presunzioni. – 3.1. La natura e le implicazioni delle presunzioni «bancarie» secondo la giurisprudenza. – 3.2. La posizione della dottrina sulle presunzioni contenute nell'art. 32. – 4. La prima parte dell'art. 32 riguarda i contribuenti in generale e quelli con una regolare contabilità. – 5. La seconda parte dell'art. 32 e la presunzione di ricavo. – 5.1. Le movimentazioni non transitate in contabilità. – 5.2. La dinamica della presunzione dettata dall'art. 32. – 5.3. La dialettica nell'eventuale fase del contraddittorio amministrativo. – 6. Il rapporto tra le indagini finanziarie e i metodi di accertamento. – 7. Il giudizio di fatto e l'onere della prova negli accertamenti fondati su movimenti bancari. – 7.1. Il giudizio di fatto e l'onere della prova in genere. – 7.2. Il rilievo delle presunzioni nella dialettica del giudizio di fatto. – 7.3. Il giudizio di fatto, secondo la giurisprudenza, negli accertamenti fondati sui movimenti bancari. – 8. Il nesso inferenziale di talune presunzioni. – 9. Conclusioni.

1. – Premessa

Il dibattito sulle modalità di acquisizione e di utilizzo dei movimenti bancari negli accertamenti tributari si è sviluppato lungo due direttrici: la prima concerne la fase istruttoria, con le relative problematiche delle autorizzazioni, del diritto al contraddittorio e dell'estensione delle indagini a conti intestati a soggetti diversi dal contribuente; la

Nelle indagini finanziarie, però, le parti godono delle medesime informazioni. Infatti l'ufficio, al pari dell'intestatario del conto, oltre a ottenere i movimenti dei conti, può chiedere alla banca il dettaglio di ciascuna operazione, ovvero può chiedere «... ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti». Ma non è obbligato all'esercizio di questi poteri integrativi; al più si tratta di un'opportunità, per evitare che il contribuente abbia poi gioco facile nel dimostrare l'erroneità, anche parziale della ricostruzione dell'ufficio, tale da minare alla base l'intero accertamento, come si è visto alla fine del par. 2.4.

Infine si è accennato al rilievo delle presunzioni legali quando esse consentono, in modo diretto, di quantificare il *quantum* evaso (208). In tale specifica fase, le siffatte presunzioni non vincolano in modo assoluto il giudice perché esse attengono al merito della pretesa tributaria; merito che, in considerazione della struttura del processo tributario, consente al giudice di riquantificare il reddito sulla base degli elementi indicati dalle parti.

dott. GIUSEPPE ROCCO
Università di Salerno